

## **AVVISO**

### **A TUTTI GLI ESERCENTI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE CHE GESTISCONO APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO**

Si comunica che, al fine di contrastare la ludopatia, con legge regionale n. 16/2022, sono state apportate delle modifiche alla legge regionale n. 5/2013 volte alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

Nello specifico si riportano le informazioni essenziali, invitando gli interessati a voler prendere visione della nota della Regione Lazio protocollo 32218/2023, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ciampino, ove vengono meglio chiarite le modifiche apportate, al fine di attenersi al rispetto della disposizione medesima e delle prescrizioni previste.

**PRESCRIZIONI art. 4) comma 1 lett. b) legge regionale n. 5/2013:**

1. riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931;
2. separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;
3. pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;
4. interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 691 del codice penale;
5. divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l'aspirazione del fumo generato dall'uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;
6. interruzione dell'attività degli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;
7. fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del r.d. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.